

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2015, N. 3

**Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante
“Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”¹**

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione anche per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali del turno generale dell'anno 2015, fermi restando i termini già previsti per la presentazione delle stesse.

¹ In B.U. 11 marzo 2015, n. 10 – Numero Straordinario n. 1.

² Modifica il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

³ Modifica il comma 1, lett. b) dell'art. 21 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

⁴ Modifica il comma 1, lett. b) dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

